

DETERMINAZIONE DI SPESA n. 7 del 18.09.2025

IL RESPONSABILE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DI CUNEO

OGGETTO: regime di salvaguardia per mancata adesione nei termini richiesti alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 22” lotto n. 1 per la regione Piemonte - CIG n. B2B7011D63.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art. 27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l’adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI, per il triennio 2023 – 2025, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D. L. n. 101/2013, convertito, con modifiche, nella Legge n. 125/2013 come integrato dall’art. 50, co. 3bis del D. L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019;

VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023, emanato a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, dell’8 aprile 2021 e del 24 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 e successivamente integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, dell’8 aprile 2019, del 23 marzo 2021 e, da ultimo, aggiornato con Delibera del Commissario Straordinario n. 187 del 4 luglio 2025;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2025-2027 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell’Ente del 28 gennaio 2025, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 ed decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2022, n. 132, ed, in particolare, la Sezione II: “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione”;

VISTA la normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI adottato in applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 23 giugno 2022;

VISTO, in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il provvedimento prot. n. 7438/24 del 28.10.2024, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01.11.2024 e scadenza al 31.10.2025, l'incarico di Responsabile del Pubblico Registro Automobilistico di Cuneo;

VISTO il budget annuale per l'anno 2025, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 4034 del 04.12.2024 di assegnazione del budget annuale di gestione per l'anno 2025 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili degli Uffici PRA possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni;

VISTO che, con deliberazione n. 25 del 1 aprile 2025, il Commissario straordinario dell'Ente, nominato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2025, ha assunto le funzioni di Segretario generale pro-tempore a far data dal 01.04.2025, confermando la suddetta determinazione n. 4034 del 04.12.2024, come ratificata dalla successiva n. 4046 del 16.02.2025 relativamente all'assegnazione del budget 2025;

VISTO il vigente Ordinamento dei Servizi approvato, a decorrere dal 1 maggio 2025, con deliberazione n. 45 dell'11 aprile 2025;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023, il [Regolam. Comm. UE 15/11/2023 n. 2495](#), che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, ha previsto la soglia comunitaria di € 221.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17.02.2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del RUP, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e l'art. 15 del Codice dei contratti pubblici che prevede un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, salva la nomina di un responsabile del procedimento per una o più delle predette fasi, nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare;

VISTO l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del progetto, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che, in data 01.08.2025 è venuto a scadenza il contratto concluso dall'ACI – Unità Territoriale di Cuneo per la fornitura di energia elettrica, di cui all'ordinativo di fornitura n. 7867585 del 24.05.2024, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 21”, relativamente al lotto 1, aggiudicato alla società AGSM AIM Energia S.p.A. e che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. il quale prevede che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, nella L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 1, c. 494, L. 28/12/2015 n. 208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento Servizio Patrimonio e Affari Generali 4 per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art. 26, legge n. 488/1999 e dall'art. 58, legge n. 388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VERIFICATO che è attiva dal 27.01.2025 e fino al 27.01.2026, la Convenzione denominata “Energia Elettrica 22”, stipulata, in data 16.12.2024, con la società Edison Energia, aggiudicataria del lotto geografico 1 per la regione Piemonte, che offre nuovi prezzi competitivi e servizi ulteriori;

RITENUTO di aderire alla fornitura di energia elettrica a prezzo variabile, in data 01.01.2026;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità della fornitura dell'energia elettrica, trattandosi di un servizio essenziale per il funzionamento dell'ufficio, in attesa di aderire alla nuova Convenzione Consip a decorrere dal 01.12.2025;

PRESO ATTO che è previsto il passaggio automatico nel Regime di salvaguardia qualora l'Ente Pubblico non abbia scelto un fornitore del libero mercato o, per qualsiasi ragione, ne sia rimasto privo e che per la regione Piemonte, risulta titolare del regime di salvaguardia, a seguito di procedura concorsuale pubblica, la società Enel Energia S.p.A.;

DATO ATTO che è stato attivato in automatico il regime di salvaguardia a decorrere dal 01.08.2025 e fino all'adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 22;

VALUTATO che, sulla base dei consumi dell'ultimo semestre, il consumo di energia elettrica per il periodo 01.08.2025 – 30.11.2025, si stima pari ad un importo massimo di € 7.500,00, oltre IVA, e che gli importi verranno fatturati secondo le condizioni e modalità stabilite nelle Guida alla Convenzione in argomento;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società, tramite la piattaforma Inail risultando in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione da rischi da interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget del Servizio Bilancio e Finanza dell'Ente;

PRESO ATTO che, trattandosi di adesione automatica al regime di salvaguardia, il CIG non deve essere acquisito;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di prendere atto che è attivo il regime di salvaguardia con la società Enel Energia S.p.A., non avendo aderito nei termini previsti alla Convenzione denominata “Energia Elettrica 22”, stipulata, in data 16.12.2024, dalla CONSIP SpA con la società Edison Energia, aggiudicataria del lotto geografico 1 per la regione Piemonte, alla quale l'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Cuneo aderirà dal 01.12.2025.

Il regime di salvaguardia è attivo dal 01.08.2025 e fino al 30.11.2025.

L'importo massimo presunto di € 7.500,00, IVA esclusa, verrà contabilizzato, nel suo esatto importo, sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2025 al Centro di Responsabilità Gestore n. 4301.

La sottoscritta dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, all'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La sottoscritta, Responsabile del procedimento avrà cura di provvedere alle pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui alla normativa vigente.

Si dà atto che il CIG non è stato acquisito trattandosi di adesione automatica al regime di salvaguardia.

Il Responsabile
